



Comune di Bissone, Piazza Francesco Borromini 8, 6816 Bissone

Ufficio Controllo Abitanti

Tel. 091 822 80 80 - E-mail. info@bissone.ch - Fax. 091 649 61 36

AVVISO

NOTIFICHE AL CONTROLLO ABITANTI

L'UFFICIO CONTROLLO ABITANTI

richiamati:

- gli artt. 106 lett. e), 112 LOC;
- l'Ordinanza Municipale del 05.03.2014 sul servizio controllo abitanti;
- l'Ordinanza Municipale del 19.11.2014 sul controllo delle attività economiche;
- l'Ordinanza Municipale del 08.02.2016 sulla notifica dei soggiornanti;

ritenuto che lo scorso anno sono stati riscontrati diversi casi di mancato annuncio all'UCA in contravvenzione alle norme di Legge;

informa gli utenti, i locatori di abitazioni, i proprietari di stabili, i rappresentanti di persone giuridiche ed i soggiornanti sui seguenti obblighi stabiliti dalla Legge:

NOTIFICHE DI ARRIVO E PARTENZA OBBLIGHI DEI CONDUTTORI E DEI LOCATORI

Notifica di arrivo in Comune

(art. 12 e 13 del Regolamento della Legge di applicazione della LArRA)

Ogni persona fisica che prende dimora o domicilio nel Comune è tenuta alla registrazione presso l'UCA e deve notificare il suo arrivo entro 8 giorni dalla data effettiva di arrivo o dalla data di inizio del contratto di locazione. La notifica deve essere fatta allo sportello.

I documenti da presentare sono i seguenti:

- documento di identità valido (carta di identità o passaporto);
- conferma di affiliazione presso una cassa malati svizzera riconosciuta;
- contratto di locazione firmato o contratto di compravendita (per proprietari);
- permesso per stranieri (solo per gli stranieri);
- atto di origine (solo per gli svizzeri).

Notifica di partenza dal Comune

(art. 21 del Regolamento della Legge di applicazione della LArRA)

Ogni persona fisica che lascia il Comune è tenuta all'annuncio presso l'UCA entro 8 giorni dalla data effettiva di partenza.

Per notificare la partenza è necessario consegnare all'UCA il modulo "Notifica di partenza persone fisiche" debitamente compilato e firmato.

Gli stranieri sono pure tenuti ad annunciare la partenza al competente Servizio regionale degli stranieri.



Comune di Bissone, Piazza Francesco Borromini 8, 6816 Bissone

Ufficio Controllo Abitanti

Tel. 091 822 80 80 - E-mail. info@bissone.ch - Fax. 091 649 61 36

**Notifiche dei locatori (arrivo e partenza di conduttori)
(art. 16 e 21 cpv. 2 del Regolamento della Legge di applicazione della LArRA)**

Il locatore deve notificare all'UCA, entro 8 giorni, l'arrivo di nuovi conduttori consegnando l'apposito modulo di annuncio.

Il locatore è altresì obbligato a notificare, entro 8 giorni, la partenza della persona fisica dallo stabile dato in locazione, consegnando l'apposito modulo di annuncio.

La notifica personale della persona arrivante o partente, non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa (cfr. art. 18 e 22 del Regolamento della Legge di applicazione della LArRA).

TRASFERIMENTO ALL'INTERNO DEL COMUNE

**Cambiamento di indirizzo all'interno del Comune
(art. 21 del Regolamento della Legge di applicazione della LArRA)**

Ogni persona fisica che trasferisce la sua dimora o il suo domicilio all'interno del Comune è tenuta ad annunciare il cambiamento all'UCA, entro 8 giorni dalla data effettiva di trasferimento.

Per annunciare il trasferimento è necessario consegnare all'UCA l'apposito modulo di annuncio, debitamente compilato e firmato, allegando allo stesso una copia del nuovo contratto di locazione firmato o dell'atto di compravendita della proprietà.

NOTIFICHE DI ARRIVO E PARTENZA PER SOGGIORNO OBBLIGHI DEI SOGGIORNANTI

**Arrivo per soggiorno
(art. 2 e 3 dell'Ordinanza Municipale del 08.02.2016 sulla notifica dei soggiornanti)**

La persona fisica che intende soggiornare per un periodo limitato nel Comune deve, entro 8 giorni, provvedere ad annunciarsi all'UCA conformemente agli artt. 12 e 13 del Regolamento della Legge di applicazione della LArRA, presentando i seguenti documenti:

- documento di identità valido (carta di identità o passaporto);
- conferma di affiliazione presso una cassa malati svizzera riconosciuta;
- contratto di locazione firmato o contratto di compravendita (per proprietari);
- permesso per stranieri (solo per gli stranieri);
- atto di origine (solo per gli svizzeri);
- certificato di domicilio per soggiorno, rilasciato dal Comune di domicilio.

A seguito dell'annuncio, l'UCA provvederà ad emanare una decisione che potrà autorizzare o meno la persona a soggiornare nel Comune di Bissone.

**Partenza per soggiorno
(art. 2 dell'Ordinanza Municipale del 08.02.2016 sulla notifica dei soggiornanti)**

La persona fisica che cessa di soggiornare nel Comune è tenuta all'annuncio conformemente all'art. 21 del Regolamento della Legge di applicazione della LArRA.

L'annuncio può essere fatto, consegnando all'UCA l'apposito modulo di partenza, entro 8 giorni dalla data effettiva di partenza o dalla data di scadenza dell'autorizzazione di soggiorno.



Comune di Bissone, Piazza Francesco Borromini 8, 6816 Bissone

Ufficio Controllo Abitanti

Tel. 091 822 80 80 - E-mail. info@bissone.ch - Fax. 091 649 61 36

SOGGIORNO IN ALTRO COMUNE OBBLIGHI DEI SOGGIORNANTI

Arrivo per soggiorno in altro Comune

La persona domiciliata nel Comune che intende soggiornare in un altro Comune, è tenuta a notificare il suo arrivo nel Comune di soggiorno, entro 8 giorni dalla data effettiva di arrivo.

Le modalità di annuncio sono stabilite dal Comune di soggiorno.

La persona deve consegnare al Comune di soggiorno il certificato di domicilio per soggiorno, rilasciato dall'UCA. Il certificato può essere richiesto per iscritto o telefonicamente.

L'autorizzazione per soggiornare viene decisa direttamente dal Comune di soggiorno.

Partenza dal soggiorno in altro Comune

La persona che cessa di soggiornare, deve notificare la sua partenza al Comune di soggiorno, entro 8 giorni dalla data effettiva di partenza.

Le modalità di annuncio sono stabilite dal Comune di soggiorno.

Chi soggiorna temporaneamente in un altro Comune, mantiene comunque tutti gli obblighi tributari e civili nel Comune di domicilio.

NOTIFICHE DI ARRIVO/PARTENZA – PERSONE GIURIDICHE OBBLIGHI DEI CONDUTTORI E DEI LOCATORI

Arrivo di persone giuridiche

(art. 6 del Regolamento concernente il controllo delle attività economiche)

L'inizio dell'attività economica deve essere annunciato personalmente all'UCA, entro 8 giorni, da parte del titolare o da un rappresentante della ditta iscritto a Registro di commercio.

Con la notifica di arrivo, conformemente agli artt. 5 e 8 del Regolamento concernente il controllo delle attività economiche, devono essere presentati i seguenti documenti:

- eventuale conferma di iscrizione a Registro di commercio;
- contratto di locazione firmato o contratto di compravendita (per proprietari);
- documento di identità del titolare o rappresentante.

Partenza di persone giuridiche

(art. 9 del Regolamento concernente il controllo delle attività economiche)

Ogni persona giuridica che lascia il Comune o cessa l'attività economica, è tenuta all'annuncio presso l'UCA, entro 8 giorni dalla data effettiva di partenza o di cessazione.

Per notifica la partenza è necessario consegnare all'UCA il modulo di partenza debitamente compilato e firmato dal titolare o dal rappresentante iscritto a Registro di commercio.



Comune di Bissone, Piazza Francesco Borromini 8, 6816 Bissone

Ufficio Controllo Abitanti

Tel. 091 822 80 80 - E-mail. info@bissone.ch - Fax. 091 649 61 36

Notifiche dei locatori

(art. 7 e 9 del Regolamento concernente il controllo delle attività economiche)

Il locatore deve notificare all'UCA, entro 8 giorni l'insediamento dell'attività economica nello stabile dato in locazione, consegnando l'apposito modulo di annuncio.

Il locatore è altresì obbligato a notificare, entro 8 giorni la partenza della persona giuridica dallo stabile dato in locazione, consegnando l'apposito modulo di annuncio.

La notifica della persona giuridica arrivante o partente non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa (cfr. art. 10 del Regolamento concernente il controllo delle attività economiche).

NOTIFICHE PER TURISTI OBBLIGHI DEI LOCATORI

Notifiche dei locatori

(art. 20 Legge sul turismo LTur e art. 9 Regolamento della legge sul turismo RLTur)

I gestori professionali di alloggi, quali alberghi, campeggi, villaggi di vacanza, ostelli e simili sono tenuti a trasmettere all'Organizzazione Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Via Luigi Lavizzari 2, 6850 Mendrisio il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno, entro il 5 di ogni mese.

I datori di alloggio che affittano privatamente residenze, appartamenti di vacanza o simili e i gestori di capanne, alloggi collettivi e simili sono esentati dall'obbligo di notifica in formato elettronico e sono tenuti a trasmettere all'Organizzazione Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Via Luigi Lavizzari 2, 6850 Mendrisio il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno, almeno una volta l'anno, al più tardi entro il 5 gennaio.

NOTIFICHE IN CASO DI COMPRAVENDITE

In caso di compravendite, il venditore è tenuto ad annunciare all'Ufficio Controllo Abitanti il cambio di proprietario. Questo annuncio permette all'Ufficio comunale delle Contribuzioni di aggiornare gli abbonamenti per le tasse rifiuti, acqua e depurazione, evitando quindi di vedersi addebitare queste fatture. L'acquirente è altresì tenuto ad annunciarsi, al fine di procedere ai vari aggiornamenti.

CONTRAVVENZIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il Municipio, ai sensi degli artt. 145 e seguenti LOC, può elevare contravvenzioni contro le persone soggette agli obblighi soprastanti, allorchando queste non rispettino le procedure indicate nel presente avviso.

Le contravvenzioni possono arrivare sino a CHF 10'000.00.

INFORMAZIONI

Maggiori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Controllo Abitanti del Comune di Bissone.

Bissone, febbraio 2017.

UFFICIO CONTROLLO ABITANTI